



# Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud

**Modifica del 28 marzo 2018**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 12 agosto 2015<sup>1</sup> che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 1 lett. a e 4*

<sup>1</sup> Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

- a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate negli allegati 1 e 2;

<sup>4</sup> La SECO rilascia le autorizzazioni di cui al capoverso 3 d'intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notificazione al competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità delle decisioni di tale Comitato e delle pertinenti risoluzioni dell'ONU.

*Art. 4 cpv. 1, 2, frase introduttiva e 3*

<sup>1</sup> L'entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate negli allegati 1 e 2.

<sup>2</sup> La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe alle persone di cui all'allegato 1:

<sup>3</sup> Essa può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all'allegato 2:

- a. per motivi umanitari documentati;

<sup>1</sup> RS 946.231.169.9

- b. se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la Repubblica del Sudan del Sud; oppure
- c. se la tutela di interessi svizzeri lo esige.

*Titolo prima dell'art. 8*

**Sezione 3:  
Recepimento automatico di liste, pubblicazione ed entrata in vigore**

*Art. 8*                    Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 1), sono recepite automaticamente.

*Art. 8a*                  Pubblicazione

Il contenuto degli allegati 1 e 2 non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

II

<sup>1</sup> L'allegato è abrogato.

<sup>2</sup> Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 1 e 2 secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 28 marzo 2018 alle ore 18.00<sup>2</sup>.

28 marzo 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>2</sup> Pubblicazione urgente del 28 marzo 2018 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

*Allegato 1*  
(art. 2 cpv. 1 lett. a, 4 cpv. 1 e 2, 8 e 8a)

**Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e  
al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni  
soggette alle sanzioni finanziarie**

*Nota bene*

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite<sup>3</sup>.
2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo alla loro comunicazione da parte delle Nazioni Unite<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Le liste sono consultabili al seguente indirizzo Internet: [www.un.org/en/sc/](http://www.un.org/en/sc/) > Subsidiary Organs > Sanctions > South Sudan Sanctions Committee > Sanctions List Materials.

<sup>4</sup> La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all'exportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.

*Allegato 2<sup>5</sup>*  
(art. 2 cpv. 1 lett. a, 4 cpv. 1 e 3, e 8a)

**Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e  
al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni  
soggette alle sanzioni finanziarie**

<sup>5</sup> L'allegato non è pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera.